

Codice A1816B

D.D. 12 maggio 2020, n. 1287

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6512. Autorizzazione idraulica per la costruzione di un ponte ciclo-pedonale sul torrente Colla, lungo via Rivoira, nel comune di Boves (CN). Richiedente: Città di Boves.



ATTO N. DD-A18 1287

DEL 12/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: OGGETTO: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6512. Autorizzazione idraulica per la costruzione di un ponte ciclo-pedonale sul torrente Colla, lungo via Rivoira, nel comune di Boves (CN). Richiedente: Città di Boves.

In data 14/04/2020, la Città di Boves, con sede in Boves – Piazza Italia 64, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la costruzione di un ponte ciclo-pedonale sul torrente Colla, lungo via Rivoira nel comune di Boves (CN).

L'opera in oggetto era stata precedentemente autorizzata con D.D. n.2024/A1816A del 06/07/2018 senza che, nel termine previsto al punto 3 della stessa, i lavori siano iniziati; pertanto si deve procedere al rilascio di una nuova autorizzazione idraulica ai sensi del R.D.523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Valter Peisino costituiti dalla relazione generale, dalla relazione idrologico-idraulica e dagli elaborati grafici, in base ai quali è prevista la realizzazione della seguente nuova opera da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904:

- costruzione di un ponte in c.a. ciclo-pedonale, in adiacenza (lato valle) del ponte della S.P.244; superficie demaniale occupata pari a 90,60 mq

Il progetto esecutivo è stato approvato dal Comune di Boves con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 09/04/2020.

Considerato che per il ponte ciclo-pedonale, con D.D. 2506/A1816A del 21/08/2018, era stata concessa l'occupazione demaniale a titolo gratuito di cui al Disciplinare di concessione rep. n.3109 del 31/08/2018, con scadenza al 31/12/2037, tutt'ora in atto (pratica CNPO769).

Ritenuto di mantenere valida la concessione sopra citata, in quanto l'opera verrà realizzata con le stesse caratteristiche e alle stesse condizioni di cui al Disciplinare rep. n. 3109/2018.

A seguito dell'esame degli atti progettuali allegati all'istanza, la costruzione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Colla.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2 ;
- D.P.R. 616/77 art. 89 ;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89 ;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;
- D.G.C. di Boves n. 43 del 09/04/2020;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Città di Boves, alla costruzione di un ponte ciclo-pedonale sul torrente Colla, lungo via Rivoira nel comune di Boves (CN), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto dei seguenti adempimenti e condizioni:

1. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
2. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
3. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori vistata dal R.U.P. attestante che il ponte ciclo-pedonale è stato costruito conformemente al progetto

approvato;

4. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
5. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del ponte, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
6. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche al ponte ciclo-pedonale autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che il ponte stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
9. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
10. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Si dà atto che l'occupazione demaniale è stata già concessa con D.D. 2506/A1816A del 21/08/2018 e regolamentata con Disciplinare di concessione rep. n.3109 del 31/08/2018 (pratica CNPO769).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe